



Comune di Rometta

Provincia di Messina

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 13	Data emissione	29/11/2012
N. Generale: 498	Data registrazione	29/11/2012

IL SINDACO

OGGETTO: NOMINA COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE – ASSESSORE NELLA PERSONA DELLA SIG.RA CATANZARO MARIA

Premesso che in data 29 novembre 2012 con proprio atto determinativo nn. 497/11 il sottoscritto ha preso atto delle dimissioni degli Ass.ri Comunali.

Ritenuto dover procedere alla nomina della nuova Giunta Comunale, così come previsto dall'art. 12 della L.R. 26 agosto 1992 n. 7 e successive modifiche apportate dall'art. 40 della L.R. n. 26/93 e dell'art. 8, comma primo, L.R. n. 35/97;

Visto l'art. 1 della l. reg. n. 22 del 16 dicembre 2008, modificativo dell'art. 33 della l. n. 142/90, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l. reg. n. 48/91, a detta del quale: *"La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal Sindaco e dal Presidente della Provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20% dei componenti dell'organo elettivo di riferimento. Nei Comuni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4"*;

Visto l'art. 2 della l. reg. n. 22/08, su citata, che ai commi 1 e 2 statuisce: *"I Comuni e le Province adeguano i loro statuti alle disposizioni del comma 1 dell'art. 33 della l. n. 142/90, come introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. e) della l. reg. n. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 1 della presente legge, entro il rinnovo delle cariche elettive. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle previsioni degli artt. 7 e 9 della l. reg. n. 7/92 e degli artt. 3 e 5 della l. reg. n. 26/93, il numero degli assessori è comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche elettive nel numero massimo individuato dal comma 1 dell'art. 33 della l. n. 142/90, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l. reg. n. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 1 della presente legge"*;

Vista la circolare n. 1/2009 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, avente ad oggetto : *" Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 – Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie"*, pubblicata in GURS n. 11 del 13 marzo 2009;

Considerato che questo Ente non ha provveduto all'adeguamento dello Statuto alle disposizioni della intervenuta normativa su citata e conseguentemente il numero degli Assessori è

determinato nel numero massimo individuato dal comma 1 dell'art. 33 della l. n. 142/'90, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l. reg. n. 48/'91, nel testo sostituito dall'art. 1 della l. reg. n. 22/'08, ovvero nel numero di 4;

Vista la legge elettorale n. 6 del 5 aprile 2011, ed in particolare l'art. 4 che ha innovato la legislazione Reg.le sulla composizione della Giunta Municipale e sui requisiti per la nomina a suo componente, prevedendo la rappresentanza in seno alla Giunta Municipale di entrambi i generi, confermando per i Comuni fino a 10.000 abitanti il limite massimo di 4 Assessori, aggiungendo nuove cause di incompatibilità per i soli appartenenti alla Giunta Municipale ed eliminando l'incompatibilità tra la carica di Consigliere Comunale ed Assessore fino alla metà dei componenti della Giunta stessa;

Viste le dichiarazioni di non incompatibilità rilasciate dalla Sig.ra Catanzaro Maria, relative alle cause indicate nell'att. 12 comma 2 della legge Reg.le 92/07 e dell'art. 4 Legge Reg.le 6/2011.

Ritenuto quindi che sussistono tutti i requisiti per la nomina della Sig.ra Catanzaro Maria alla carica di Assessore;

DETERMINA

1. Nominare Componente della Giunta Comunale – Assessore la Sig.ra Catanzaro Maria nata a Rometta il 26 febbraio 1974, residente a Rometta Via Fiorina Sardo;
2. Dare atto che per la Sig.ra Catanzaro Maria non sussiste alcuna causa di incompatibilità determinata dalla legislazione Reg.le sugli EE.LL., giuste dichiarazioni allegate;
3. Dare atto che con successivo provvedimento sindacale si provvederà ad assegnare le deleghe assessoriali.

RAMMENTA AL NEO ASSESSORE

Che i componenti della Giunta Comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento, in presenza del Segretario Comunale che redige il processo verbale secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.A.EE.LL. per i Consiglieri Comunali. Il rifiuto del giuramento comporta la decadenza (art. 16, comma 2 e 3 della L.R. n. 7/92). Prima dell'immissione nella carica vanno altresì rese e depositate da parte dell'Assessore le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica secondo l'art. 15, comma 1, della L. 15 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche.

DISPONE

1. La notifica del presente provvedimento all'interessato, nonché la trasmissione al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi ed al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, per quanto di rispettiva competenza;
2. La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale nelle forme di rito, nonché la comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, alla Prefettura, ai Capi Area al Collegio dei Revisori dei Conti, il tutto a cura dell'Area Servizi Amministrativi - Servizio Segreteria Generale.

Data di Emissione: 29/11/2012

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Roberto Abbadessa

Il Sindaco
Dott. Roberto Abbadessa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 30/11/2012 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 _).

Giovanni Costa